

Prot. 260639

Roma, 28 LUG. 2014

Al Comune di Santa Marinella
Servizio Pianificazione Urbanistica e Ambientale
Arch. Ugo Gentili
Via Aurelia, n. 455
00058 Santa Marinella (RM)

Oggetto: Parere circa l'obbligo di rilascio di una autorizzazione paesistica in subdelega a fronte di un parere favorevole della Soprintendenza non condiviso dal Comune.

Il Comune di Santa Marinella ha chiesto un parere a questa Direzione in merito alla natura vincolante del parere positivo espresso dalla Soprintendenza ai sensi dell'art. 146 D.lgs. n. 42 del 2004, ed all'obbligatorietà del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, anche ove l'Amministrazione comunale abbia motivato nell'istruttoria la proposta di diniego.

In merito si rappresenta quanto segue.

Si premette che i pareri rilasciati da questa Direzione non entrano nel merito della ammissibilità in concreto di singoli e specifici interventi, ma riguardano esclusivamente gli astratti aspetti giuridici delle questioni sottoposte, essendo rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento dell'Ente richiedente la verifica circa l'applicabilità della norma alla fattispecie concreta.

L'art. 146 del D.lgs. n. 42 del 2004 disciplina il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, prevedendo una fase istruttoria nell'ambito della quale l'amministrazione procedente *"effettua gli accertamenti relativi alla conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento"*, cui fa seguito l'espressione del parere da parte della competente Soprintendenza; ai sensi dell'ultimo periodo del comma 8 del citato art. 146 *"entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità"*. Pertanto, il parere reso dal Soprintendente, ai sensi del comma 5 dello stesso art. 146, si configura come vincolante per l'amministrazione preposta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, nel caso di specie l'Amministrazione comunale, che dovrà provvedere in conformità entro venti giorni dalla ricezione dello stesso. In merito questa Direzione ha già avuto modo di sottolineare che il parere vincolante del Soprintendente comprende tutte le valutazioni in merito alla compatibilità dell'opera progettata con la normativa di tutela del paesaggio. Pertanto, non residuano margini di discrezionalità in capo all'amministrazione



precedente ai sensi dell'art. 146, comma 6, D.lgs. n. 42 del 2004, che esprime le proprie valutazioni nella fase precedente che culmina con l'inoltro al Soprintendente della proposta di provvedimento corredata dalla documentazione e dalla relazione istruttoria comprensiva della valutazione di conformità paesaggistica (si veda il parere prot. n. 222902 del 3 dicembre 2012 consultabile all'indirizzo web http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=pareriDettaglio&id=1579). Il parere del Soprintendente deve essere obbligatoriamente richiesto e, ove sia reso, ha natura vincolante; qualora trascorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti il Soprintendente non abbia reso il citato parere, *"l'amministrazione provvede sulla domanda di autorizzazione"* (art. 146, comma 9, D.lgs. n. 42 del 2004).

Solo a seguito dell'approvazione del PTPR e della positiva verifica dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi del quinto comma del più volte citato dell'art. 146, D.lgs. n. 42 del 2004, il parere del Soprintendente assumerà carattere obbligatorio e non vincolante; questa previsione non trova ad oggi applicazione.

Ciò premesso, è opportuno ricordare che, come espressamente affermato dal comma 4 dello stesso art. 146, D.lgs. n. 42 del 2004, *"l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio"*. Pertanto, è necessario tenere distinti gli aspetti paesaggistici da quelli urbanistici. Se con l'autorizzazione paesaggistica, rilasciata secondo le modalità sopra richiamate, sono valutati i profili paesaggistici relativi ad un intervento, il Comune mantiene la propria piena competenza per quanto attiene ai procedimenti urbanistici connessi, nel caso di specie quello relativo all'art. 3 L.r. n. 21 del 2009.

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito: http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=pareri.

Il responsabile del procedimento

(avv. *Daniela Caraccioli*)

Il Dirigente dell'Area
(dott.ssa *Marina Ajello*)

Il Direttore
(arch. *Manuela Manetti*)